

ESONERO CANONE TV – LA NORMATIVA DI LEGGE

Legge 244/2007 (legge “finanziaria” 2008), art.1 comma 132, come modificato dal D.L. 31/12/2007 n.248

art. 132. [Nel limite massimo di 500.000 euro annui] (17) a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.] (18)

(17) Parole soppresse dall'art. 42, comma *2-bis*, lett. *a*), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° aprile 2008.

(18) Periodo soppresso dall'art. 42, comma *2-bis*, lett. *b*), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° aprile 2008.

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. (Stralcio)
(Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 2007)

Art. 42.

Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Modificativo: Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31

Decorrenza: Dal 1° marzo 2008

Entrata in vigore: 31 dicembre 2007

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea». (1)

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria.».

2-bis. (2) Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. (2) All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.